



Vendita di biglietti e abbonamenti calcistici. L'AGCM conclude l'istruttoria per undici società di Serie A

📅 26/02/2021

📌 INTRATTENIMENTO, SPORT, SPONSORIZZAZIONI E TURISMO, SOCIETÀ, COMPLIANCE

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

Tra il 20 ottobre e il 15 dicembre 2020, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha concluso undici procedimenti istruttori volti a valutare la vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di contratto

relative all'acquisto di abbonamenti annuali e biglietti per singola partita di undici società di Serie A indagate¹. In entrambi i casi, i procedimenti istruttori, iniziati rispettivamente il 7 gennaio² e il 20 luglio 2020³, avevano fatto seguito al mancato accoglimento delle comunicazioni (*moral suasion*)⁴ con cui

¹ Per quanto riguarda la stagione 2018/2019 si tratta di Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C., Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A. Per quanto riguarda, invece, la stagione 2019/2020 si tratta di Brescia Calcio S.p.A. e Unione Sportiva Lecce S.p.A.

² Per ulteriori approfondimenti si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

³ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁴ Delibera AGCM 01.04.2015, n. 25411, Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie, GU del



l'AGCM aveva invitato le società ad adottare opportuni rimedi⁵.

Più particolarmente, l'AGCM ha inteso verificare se le società indagate avessero violato i diritti dei consumatori, per non aver riconosciuto loro il diritto i) di ottenere il rimborso di quota parte dell'abbonamento o del singolo biglietto in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso, ii) di ottenere il rimborso del biglietto in caso di rinvio dell'evento, sia per fatti imputabili alla società, che per causa di forza maggiore, e iii) di conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi fossero direttamente imputabili alla società. Oltre a ciò, le condizioni generali di abbonamento delle società di calcio Brescia Calcio S.p.A. e Unione Sportiva Lecce S.p.A. non solo attribuivano al professionista la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, e bensì derogavano anche al foro del consumatore. Escludendo o limitando la responsabilità delle società, pertanto, tali clausole introducevano un

significativo squilibrio a carico dei consumatori nelle prestazioni contrattuali a vantaggio delle prime, in violazione degli articoli 33, comma 1⁶ e comma 2, lett. b) e t)⁷, 34, comma 1⁸, nonché 35, comma 1⁹, del Codice del Consumo.

Per quanto riguarda le società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., A.S. Roma S.p.A., Juventus Football Club S.p.A. e S.S. Lazio S.p.A., l'AGCM ha accertato la vessatorietà delle clausole, respingendo tutti gli argomenti difensivi presentati dalle parti indagate. Più particolarmente, l'AGCM ha in primo luogo rigettato l'argomento secondo cui tali clausole avrebbero avuto lo scopo di disincentivare i comportamenti violenti dei tifosi, in quanto, non solo penalizzavano in maniera indiscriminata tutta la platea degli spettatori per responsabilità gravanti eventualmente soltanto su una esigua minoranza di tifosi, e bensì sottraevano l'organizzatore

23.04.2015, n. 94. L'articolo 23 del Regolamento, intitolato "Procedimento per la declaratoria di vessatorietà delle clausole", al paragrafo 4 così dispone: "... *Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che clausole inserite in contratti tra professionisti e consumatori di cui all'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo siano vessatorie, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, può informare per iscritto il professionista della probabile vessatorietà della clausola contrattuale (moral suasion)...*".

⁵ Dei procedimenti in discorso non fanno parte le società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e Parma Calcio 1913 S.r.l. (stagione 2018/2019) nonché SPAL S.r.l. e Hellas Verona Football Club S.p.A. (stagione 2019/2020), che hanno effettivamente modificato le loro condizioni generali di contratto rimuovendo i profili di possibile vessatorietà.

⁶ L'articolo 33 del Codice del Consumo, intitolato "Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore", al paragrafo 1 così dispone: "... *Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto...*".

⁷ L'articolo 33 del Codice del Consumo al paragrafo 2, lett. b) e t) così dispone: "... *Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:*

(...)

b) *escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;*

(...)

t) *sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi...*".

⁸ L'articolo 34 del Codice del Consumo, intitolato "Accertamento della vessatorietà delle clausole", al paragrafo 1 così dispone: "... *La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende...*".

⁹ L'articolo 35 del Codice del Consumo, intitolato "Forma e interpretazione", al paragrafo 1 così dispone: "... *Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile...*".



dell'evento alle responsabilità che gli competono nella prevenzione di eventi contrari all'ordine pubblico e nella vigilanza sui comportamenti illegittimi dei sostenitori. In secondo luogo, secondo l'AGCM, il fatto che l'abbonamento permetta al consumatore di fruire degli eventi sportivi a condizioni particolarmente vantaggiose, se rapportate alla somma del prezzo di acquisto dei singoli biglietti, non influisce sul giudizio di vessatorietà delle singole clausole contrattuali, in quanto, a fronte di un prezzo favorevole per il consumatore, anche la società percepisce un corrispettivo certo per l'intera stagione sportiva. Ancorando la restituzione di quota-parte dell'abbonamento alla sussistenza della colpa della società, infine, le clausole derogavano agli articoli 1463¹⁰ e 1464¹¹ del codice civile, secondo i quali l'effetto restitutorio si fonda soltanto sul dato oggettivo del mancato esatto adempimento, ponendo pertanto il consumatore in una situazione meno favorevole rispetto a quella prevista dal diritto nazionale applicabile¹². In altre parole, non è ammissibile uno "scambio" tra miglior prezzo e minori diritti.

Per quanto riguarda, invece, le società A.C. Milan S.p.A., Brescia Calcio S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A., dopo aver accertato la vessatorietà delle clausole in quanto determinanti un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico dei consumatori, ed escludendone i diritti e le azioni di costoro nei confronti del professionista in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di inadempimento contrattuale imputabile alla società, l'AGCM ha ravvisato la rimozione di tali profili nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali

adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti.

Per quanto riguarda la società Cagliari Calcio S.p.A., infine, nonostante risolve i profili di vessatorietà relativi alla disciplina delle modifiche unilaterali del contratto, al foro del consumatore, al rimborso di quota parte dell'abbonamento e del costo del singolo biglietto in caso di inadempimento colpevole della società, la nuova formulazione delle clausole tuttavia non prendeva cura di quelli inerenti all'esclusione del rimborso di quota parte dell'abbonamento e del costo del singolo biglietto in caso di mancata fruizione dell'evento per ragioni diverse dall'inadempimento. Del pari, sebbene la nuova formulazione delle clausole da parte della Società Unione Sportiva Lecce S.p.A. sia idonea ad eliminare i profili di vessatorietà relativi alla disciplina delle modifiche unilaterali del contratto e del foro del consumatore, permanevano quelli inerenti all'esclusione del rimborso di quota parte dell'abbonamento in caso di mancata fruizione dell'evento per ipotesi diverse dall'inadempimento colpevole della società nonché alla trasparenza contrattuale.

Tutto ciò premesso, l'AGCM ha disposto che venga pubblicato per 30 giorni consecutivi un estratto dei provvedimenti sulla *homepage* dei siti *web* delle undici società coinvolte che, al momento, non hanno ancora reso noto se intendono impugnarli o meno. La decisione dell'AGCM, tuttavia, potrebbe aprire le porte ad azioni risarcitorie ed inibitorie nei confronti delle società coinvolte, che potrebbero essere chiamate a rispondere della vessatorietà delle loro clausole da parte delle associazioni a tutela dei consumatori.

¹⁰ L'articolo 1463 c.c., intitolato "Impossibilità totale", dispone: "... Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione...".

¹¹ L'articolo 1464 c.c., intitolato "Impossibilità parziale", dispone: "... Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale...".

¹² CGUE 14.03.2013, Causa C-415/11, Aziz, punto 68.





Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1


 Via San Paolo 7
20121 - Milano




Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

